



ORIGINALE

21397-2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto:

TERZA SEZIONE CIVILE

Rimborso di
somme
prelevate da
conto
cointestato

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -
- Dott. DANILO SESTINI - Rel. Consigliere - R.G.N. 27288/2015
- Dott. MARIO CIGNA - Consigliere - Cron. 21387
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Rep. C.I.
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere - Ud. 16/05/2018

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27288-2015 proposto da:

MASSIMO, CLARA, LUCIA,

RICCARDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO XI 13, presso lo studio dell'avvocato MICHELE LIGUORI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

ELVIRA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato LORENZO BIANCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO PIAZZA giusta procura a margine del

2018

1472

controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2530/2015 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
CORRADO MISTRI che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso p.q.r., con particolare
riferimento al terzo motivo di doglianza;



Rilevato che:

Silvana, Massimo, Lucia e Clara agirono in giudizio per ottenere la condanna della sorella Elvira alla restituzione della somma di oltre 274.000,00 euro che la stessa aveva prelevato, con l'accordo dei fratelli, dal conto corrente bancario cointestato fra gli stessi (per far fronte all'acquisto di un immobile), ma che non aveva poi rimborsato: dedussero che il rimborso era dovuto a titolo di restituzione di mutuo o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.;

resistette Elvira ammettendo di avere beneficiato della somma, ma escludendo che fosse intercorso un rapporto di mutuo, giacché la stessa aveva diritto di disporre della quota di un quarto delle somme giacenti sul conto e l'importo da essa prelevato non superava tale quota;

il Tribunale escluse che fosse stata fornita la prova del contratto di mutuo e accolse la domanda subordinata di arricchimento senza causa;

rigettate alcune questioni preliminari (concernenti la tardività dell'appello, la carenza dei requisiti di cui all'art. 342 cod. proc. civ. e la formazione del giudicato parziale sulla statuizione relativa all'indebito arricchimento), la Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado affermando che il consenso prestato dai fratelli al prelievo della somma escludeva la configurabilità dell'indebito e che, difettando la prova di «una convenzione tra i fratelli che comportasse la ricostruzione delle somme depositate a seguito di prelievi effettuati da ciascuno di essi», non sussistevano neppure le condizioni per accogliere la domanda di restituzione;

hanno proposto ricorso per cassazione Massimo, Clara, Lucia e -quali eredi di Silvana - Riccardo, Rosa Maria e Massimiliano affidandosi a tre motivi; ha resistito l'intimata con controricorso;

il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso «per quanto di ragione»; hanno depositato memoria Massimo e Elvira

Considerato che:

col primo motivo («violazione e falsa applicazione dell'art. 342, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 54 D.L. 22.6.2012, convertito in legge 7.8.2012 n. 134»), i ricorrenti assumono che «il sibillino, stringatissimo ed unico motivo posto dall'appellante a fondamento dell'avverso gravame non soddisfa affatto i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.» ed evidenziano che non era stata svolta alcuna puntuale censura in relazione alla statuizione concernente l'indebito arricchimento, in quanto l'appellante «riproponeva ancora una volta le medesime censure formulate in primo grado esclusivamente in ordine alla dedotta insussistenza del contratto di mutuo, [...] dimenticando, però, che il giudice di prime cure aveva accolto non già la domanda attorea principale ma quella subordinata, formulata ai sensi del disposto dell'art. 2041 c.c.»;

col secondo motivo («violazione e falsa applicazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c.»), i ricorrenti assumono che «la dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c. porta con sé la violazione e falsa applicazione anche dell'art. 329 c.p.c.» per avere la Corte escluso che si fosse formato un giudicato parziale a seguito della inidonea impugnazione della decisione di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di indebito arricchimento;

il terzo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sul rilievo che la Corte aveva «deciso la causa motivando la propria pronuncia su un motivo di appello mai proposto dall'appellante e, quindi, non oggetto di devoluzione alla Corte di merito e, come tale, sottratto al suo esame, oltre che inaccoglibile».

Il primo motivo risulta fondato, in quanto dal tenore dell'atto di appello trascritto a pagg. da 5 a 8 del ricorso si evince che è mancata una specifica censura della statuizione di accoglimento della domanda subordinata di indebito arricchimento.

Va considerato, infatti, che:

l'appellante si è limitata a dare atto che era stata accolta la domanda subordinata, senza tuttavia svolgere alcuna contestazione sul merito di tale statuizione; ha soltanto evidenziato che la domanda principale fondata sul rapporto di mutuo era stata rigettata «con espressioni a volte contraddittorie e contorte» e ha aggiunto che «la condanna del Tribunale [...] va affrontata [...] censurando che, in sostanza, si sia accolta la domanda sotto il profilo ex art. 2041 c.c. senza aver radicalmente escluso quella di mutuo, il che, per altro verso, avrebbe dovuto rendere di per sé inammissibile l'esame della domanda subordinata»; per il resto, l'appello insiste nel sostenere la tesi che la vicenda sarebbe inquadrabile nell'ambito della previsione dell'art. 1180 cod. civ., in termini di adempimento ad opera del terzo (i fratelli) del debito che Elvira aveva assunto col contratto preliminare (adempimento che, secondo l'assunto dell'appellante, non attribuiva automaticamente ai fratelli titolo per agire direttamente nei suoi confronti);

la Corte territoriale ha ritenuto che, ancorché «con argomentazioni poco perspicue», l'appello contenesse la denuncia del vizio del provvedimento impugnato (in termini di contraddittorietà, in base all'assunto che il rigetto della domanda principale avrebbe dovuto comportare anche il rigetto di quella subordinata) e l'indicazione della norma applicabile nella fattispecie (ossia l'art. 1180 cod. civ.); elementi che -a prescindere dalla loro fondatezza- valevano a far ritenere ammissibile l'impugnazione;

ritiene, invece, il Collegio che debba affermarsi la necessità, anche ai fini dell'ammissibilità, che l'appello fosse correlato al contenuto della decisione impugnata e -quindi- che non potesse omettere di

confrontarsi con la statuizione di accoglimento della domanda di indebito di arricchimento, contestandone specificamente la sussistenza dei presupposti; e ciò proprio al fine di rispettare l'esigenza che l'impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, «una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., S.U. n. 27199/2017);

è evidente, infatti, che un appello che si sottragga all'onere di affrontare il nodo centrale del provvedimento impugnato (nel caso, la condanna per indebito arricchimento) e si limiti a proporre una lettura alternativa della vicenda (nella specie, in termini di adempimento dell'obbligo del terzo) difetta del tutto di una parte volitiva e - soprattutto- di una parte argomentativa che valga a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice; confutazione che, nel caso in esame, richiedeva evidentemente la necessità di contestare nel merito la sussistenza dei presupposti dell'azione di arricchimento senza causa;

all'accoglimento del primo motivo (assorbiti il secondo e il terzo) consegue la cassazione della sentenza, con decisione nel merito nel senso della inammissibilità dell'appello (cfr. Cass. n. 23333/2014);

le spese di lite -che vanno liquidate in relazione all'intero giudizio- seguono la soccombenza, fatta salva la già disposta compensazione nella misura di un terzo in relazione ai due gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, cassa e, decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità dell'appello;

compensate per un terzo le spese dei gradi di merito, condanna la controricorrente al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in euro 3.600,00 per il giudizio di primo grado e in euro 5.500,00 per il secondo


grado, oltre ad euro 337,50 per esborsi ed oltre agli accessori come per legge;

condanna la medesima controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Roma, 16.5.2018


Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 30 AGO. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

